

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1831**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GRECO, ALBERTI CASELLATI, ARCHIUTTI, BOREA, BOSCETTO, CANTONI, CARRARA, CIRAMI, COMINCIOLI, CONTESTABILE, D’AMBROSIO, DE RIGO, EUFEMI, FALCIER, GENTILE, GIULIANO, LAURO, MANUNZA, MARANO, MELELEO, MINARDO, MORRA, NESSA, NOCCO, NOVI, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, SAMBIN, TRAVAGLIA, TREDESE, VIZZINI, GIRFATTI e CHIRILLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2002**

—————

**Concessione di indulto revocabile**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ad avviso dei proponenti non c'è più tempo da perdere per affrontare in termini concreti e seri il dibattito parlamentare sulla opportunità-necessità di concedere o meno un provvedimento di indulto, soprattutto a seguito delle più recenti prese di posizioni assunte fuori dal Parlamento, nell'ambito della società libera, da sempre più numerosi esponenti, politici e non.

Da ultimo vi è stato l'accorato, toccante, specifico appello del Santo Padre in occasione del suo incontro con il Parlamento in seduta comune. Un appello applaudito da quasi tutti i partecipanti alla seduta del 14 novembre 2002, ancora più forte ed esplicito del messaggio che lo stesso Papa Giovanni Paolo II aveva rivolto in occasione del Giubileo del 2000 nelle carceri.

Allora, però, il dibattito si era arenato alle prime battute, probabilmente perché avviato troppo tardi, quasi alla fine della legislatura e, in particolare, perché promosso da spinte emotive e manifestazioni al limite del ricatto, provenienti da un pianeta-carcere, allora in fermento, che manifestava l'intollerabilità delle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari, ricorrendo ad atti di vera e propria violenza.

Oggi, per fortuna, non c'è questo clima e la situazione, come ha assicurato il Ministro della giustizia, non è esplosiva né sembra che esista il timore che possa precipitare da un giorno all'altro. Ciò non significa che l'«emergenza carcere» sia venuta meno, tanto che lo stesso Ministro ha dovuto analizzarla e riconoscerla nel corso della discussione del primo bilancio. Anche nella seduta del 3 ottobre 2002, presso la Camera dei deputati, il Ministro, dopo aver premesso che la capienza regolamentare è di 41.789 posti, ha

precisato che i detenuti nelle carceri del nostro paese sono ben 55.881.

Il fatto poi che il ministro Castelli abbia assicurato interventi strutturali e maggiori investimenti finanziari su quest'ultimo fronte, non toglie nulla alla perdurante esigenza di trovare una misura eccezionale e con effetti immediati come sarebbe l'indulto proposto con il presente disegno di legge, non fosse altro perché darebbe il tempo necessario per eseguire tutte quelle iniziative strutturali di adeguamento e di ristrutturazione che, certamente, non sono realizzabili dall'oggi al domani. Tanto più in considerazione della particolare situazione in cui versano le finanze pubbliche, che per ragioni diverse devono affrontare non poche difficoltà, le quali, come in passato con i precedenti governi, potrebbero determinare slittamenti *sine die* degli impegni assunti.

A tal proposito, è bene ricordare che lo Stato è da anni inadempiente nel programma di creazione di circuiti carcerari differenziati, sempre promessi e mai attuati, persino sul versante dell'acquisizione e del reperimento di strutture di recupero e socio-riabilitative per i detenuti tossicodipendenti, previste, anzi imposte, dall'articolo 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

A distanza di tanti anni, purtroppo, nulla ancora è stato fatto e nelle carceri regna la più totale e pericolosa, indiscriminata coabitazione: tossicodipendenti e spacciatori, giovani alla prima esperienza e delinquenti incalliti, piccoli ladri di autovetture e pluriomicidi. Condizioni di indifferenziato sovraffollamento che determinano una evidente offesa alla dignità umana e scarso rispetto del principio dell'articolo 27 della nostra Costituzione; condizioni che alla fine sono causa

dei frequenti atti di autolesionismo, di violenze fisiche di ogni genere, di incendi, di scioperi della fame, di rifiuto delle medicine e delle terapie.

Un provvedimento di indulto sarebbe anche da interpretare come un piccolo rimedio a tutte queste inadempienze e promesse non mantenute. Lo Stato, indipendentemente dal colore politico della maggioranza e del Governo del momento, ha il dovere di intervenire subito, anche con misure emergenziali che servano almeno a bloccare la virulenza dell'inflammazione.

L'indulto, proposto con questo disegno di legge, consentirebbe una riduzione del sovraffollamento, permettendo di far uscire una fascia di persone di scarsa pericolosità, rappresentata da quei condannati definitivi che devono scontare un residuo pena di soli tre anni e che, quindi, sarebbe destinata a conquistare a breve la libertà e nella quale fascia, peraltro, figura una alta percentuale di tossicodipendenti, aventi diritto, *ex* articolo 95 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ad essere fuori dall'ordinario circuito carcerario, oltre che di stranieri che, se non in regola con le nuove norme sui flussi migratori, potrebbero essere messi fuori dalle nostre carceri e rimpatriati nei loro paesi.

Un indulto così concepito e proposto, non solo determinerebbe con la riduzione del sovraffollamento una migliore vivibilità all'interno degli istituti carcerari, ma apporterebbe anche un vantaggio economico alle casse dello Stato: si calcola che per gli oltre 10.000 detenuti che potrebbero usufruire del condono, verrebbero recuperati oltre 1.500 miliardi di vecchie lire; una somma che sarebbe bene destinare all'acquisizione

delle strutture per i tossicodipendenti, per l'attuazione delle quali il primo firmatario della presente proposta ha già presentato un apposito disegno di legge, sia nella passata che in questa legislatura (atto Senato n. 1113, presentato il 7 febbraio 2002).

Questa proposta non è neppure censurabile sotto l'aspetto della scarsa considerazione delle esigenze della sicurezza, poiché le stesse sono salvaguardate, anzi rafforzate, con opportune limitazioni e condizioni, come la revoca dell'indulto in caso di recidiva e la previsione della sua non applicabilità per pene inflitte per reati di particolare allarme sociale.

Una ultima riflessione: sarebbe sbagliato non condividere la nostra proposta con il pretesto di dover perseguire più risolutive misure strutturali e riforme più radicali nel settore giustizia. Tutto questo è esatto, ma è altrettanto esatto rappresentarsi i tempi più o meno lunghi richiesti per realizzare tutto ciò. E attendere ancora per anni sarebbe il peggiore dei mali. D'accordo che l'esecuzione della pena deve essere certa, ma non si può non essere d'accordo nell'affermare e nell'assicurare che la pena deve essere anche umana. Oltre tutto, non è intenzione dei proponenti presentare questa proposta di indulto come conclusione, bensì come premessa di un discorso e di un confronto molto più ampio su misure strutturali come quelle preannunziate dall'attuale Governo. Una premessa, la cui non più prorogabile attuazione si spera possa essere stata da tutti e da ciascuno condivisa il mattino del 14 novembre 2002, giorno che i proponenti hanno voluto solennizzare sia presentando il disegno di legge sia indicandolo come data di decorrenza della efficacia del provvedimento di indulto.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Indulto)*

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non si applica ai recidivi specifici reiterati infraquennali, né ai delinquenti abituali e professionali o per tendenza.

## Art. 2.

*(Indulto per le pene accessorie)*

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

## Art. 3.

*(Esclusione dall'indulto)*

1. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
- 3) 422 (strage);
- 4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 5) 644 (usura);

6) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o da delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

*b)* per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

1) 73, commi 1, 2 e 3 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

#### Art. 4.

##### *(Revoca dell'indulto)*

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a un anno.

#### Art. 5.

##### *(Efficacia dell'indulto)*

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 14 novembre 2002.

Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



